

Statuti Gestione della mobilità GMS

I. Nome e sede

Articolo 1

¹ Gestione della mobilità Svizzera (in seguito GMS) è un'associazione ai sensi dell'articolo 60 ss. CCS. Sono applicabili le disposizioni previste dal Codice civile svizzero, salvo che gli statuti non ne contengano altre.

² Le denominazioni nelle tre lingue ufficiali e in inglese sono:

- MMS Mobilitätsmanagement Schweiz
- GMS Gestion de la mobilité Suisse
- GMS Gestione della mobilità Svizzera
- MMS Mobility management Switzerland.

³ L'GMS è apartitica e aconfessionale e ha sede presso il luogo in cui risiede il segretariato centrale.

II. Scopo

Articolo 2

¹ GMS è un'associazione professionale indipendente composta da professionisti che forniscono servizi di gestione della mobilità. Si impegna a garantire standard di qualità, si impegna nella ricerca scientifica e garantisce una gestione della mobilità indipendente. L'associazione sviluppa la rete tra i membri e richiede il mantenimento di un alto livello etico e professionale.

² Per raggiungere i propri obiettivi, l'associazione si basa principalmente sulle seguenti attività e risorse:

- impegno nella ricerca sulla mobilità, in particolare la ricerca sulle interazioni tra i diversi attori, l'influenza e l'impatto delle condizioni quadro, i comportamenti nell'ambito della mobilità e la loro evoluzione;
- promozione della formazione continua dei propri membri;
- impegno nella formazione di consulenti per la mobilità, consulenza e sostegno alle università su questi temi;
- organizzazione di corsi, conferenze, viaggi di studio e altre attività analoghe;
- redazione di rapporti professionali durante le consulenze;
- creazione di legami con associazioni nazionali e internazionali che perseguono obiettivi simili;
- mantenimento della rete tra i membri e scambio di esperienze con esperti e istituzioni attive in settori correlati;
- sviluppo di standard di gestione della mobilità, in collaborazione con i servizi federali e cantonali e altre parti interessate;
- tutela degli interessi, consulenza e informazioni dei propri membri e di altri gruppi attivi nella

² I candidati all'affiliazione a GMS devono fornire prove di una solida formazione e di una comprovata pratica di gestione della mobilità.

³ I membri individuali che contribuiscono in modo eccezionale alla gestione della mobilità e all'associazione possono essere nominati membri onorari.

⁴ I membri possono mantenere l'affiliazione anche dopo aver lasciato l'attività lavorativa.

⁵ Gli studenti di master in mobilità e trasporto di un'università o di una scuola superiore specializzata possono essere accettati come membri associati fino alla fine degli studi. Essi beneficiano dei servizi dell'associazione ad una tariffa ridotta.

⁶ Gli uffici specializzati possono acquisire un'affiliazione collettiva se almeno una persona nell'ufficio è registrata come membro individuale.

⁷ L'affiliazione collettiva è aperta alle comunità e alle amministrazioni della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. I membri collettivi possono essere anche associazioni professionali, federazioni, club o aziende.

Acquisizione dell'appartenenza

Articolo 6

¹ I candidati all'affiliazione individuale devono fornire una documentazione al Comitato direttivo con certificati di formazione e pratica nel campo della gestione della mobilità, nonché una lettera di presentazione. Il Comitato direttivo valuta la richiesta e prende una decisione in merito entro tre mesi dalla ricezione dei documenti, informandone i candidati per iscritto. La richiesta può essere rifiutata senza dare spiegazioni. Il Comitato direttivo si riserva il diritto di fissare criteri di affiliazione più dettagliati in un regolamento specifico.

² Le affiliazioni onorarie sono proposte dal Comitato direttivo o dai membri e approvate dall'Assemblea generale.

³ L'adesione come membro associato può essere ottenuta dopo una richiesta al Comitato direttivo.

IV. Diritti dei membri

Articolo 7

¹ I membri attivi hanno il diritto di presentare proposte, votare ed essere eletti. Ogni membro votante esprime un solo voto.

² I membri associati hanno il diritto di presentare proposte e di esprimere un voto non vincolante.

³ Il Comitato direttivo è autorizzato a invitare esclusivamente i membri votanti (aventi di diritto di voto?) a singole riunioni.

⁴ I membri attivi hanno il diritto di aggiungere l'acronimo "GMS" al titolo professionale.

V. Doveri dei membri

Articolo 8

¹ Con l'affiliazione all'GMS, il membro ne riconosce lo statuto come vincolante e si impegna a rispettarlo, analogamente a regolamenti, risoluzioni e istruzioni degli organi esecutivi. Il membro basa

il suo lavoro anche sugli standard elaborati da MMS per i piani di mobilità.

² I membri devono pagare una quota annuale conformemente alla decisione dell'Assemblea generale. I soci ammessi nel corso dell'anno devono pagare l'intera quota annuale.

³ I membri individuali partecipano regolarmente alla formazione continua nel settore specialistico per almeno tre giorni all'anno e, su richiesta del Comitato direttivo, forniscono prove della propria partecipazione.

VI. Contributi e responsabilità

Articolo 9

¹ I costi operativi dell'GMS sono coperti dalle quote associative, da contributi di terzi e da proventi di eventuali prestazioni di servizio.

² L'importo delle quote è determinato, per ciascuna categoria, dall'Assemblea generale dei membri. I membri onorari sono dispensati dal pagamento della quota. L'ammontare delle quote è specificato nell'allegato, che è parte integrante di questo statuto.

³ I membri attivi sono responsabili degli impegni dell'associazione e della condotta dei suoi organi, ad esclusione di qualsiasi responsabilità personale dei membri stessi.

⁴ L'anno fiscale corrisponde all'anno civile.

VII. Scadenza dell'appartenenza

Articolo 10

¹ L'affiliazione in qualità di membro decade:

- con le dimissioni scritte alla fine dell'anno, con un preavviso di almeno tre mesi al Comitato direttivo;
- con una risoluzione del Comitato direttivo in caso di violazione degli obblighi finanziari, dei principi di affiliazione o degli obblighi alla formazione continua;
- per i membri collettivi, se nessun membro è attivo nell'associazione come membro individuale;
- con la morte.

² In tutti i casi, l'obbligo del membro nei confronti dell'associazione scade al più presto alla fine dell'anno fiscale in corso (anno fiscale in corso? stessa traduzione che all'art. 9). La quota annuale completa per l'anno fiscale in corso rimane dovuta.

VIII. Organi

Articolo 11

Gli organi dell'GMS sono:

- a) l'Assemblea generale
- b) il Comitato direttivo
- c) i gruppi regionali
- d) le commissioni tecniche
- e) i revisori dei conti.

IX. Assemblea generale

Articolo 12

¹ L'organo più alto di GMS è l'Assemblea generale. Si svolge una volta all'anno, durante il primo semestre dell'anno. Il Comitato direttivo può anche tenere Assemblee generali ordinarie e straordinarie per corrispondenza.

² L'Assemblea generale dei membri si pronuncia solo sulle questioni all'ordine del giorno. Le candidature e le proposte possono essere presentate per iscritto fino a 10 giorni prima della convocazione dell'Assemblea generale.

³ Le Assemblee generali per corrispondenza sono indette dal Comitato direttivo, indicando i termini per la presentazione delle candidature, per le proposte e per la definizione di una data di scadenza per il voto per corrispondenza.

⁴ L'Assemblea generale decide sui temi seguenti a maggioranza semplice dei voti espressi e dei voti validi:

- approvazione dei verbali dell'ultima Assemblea generale;
- approvazione della relazione annuale;
- approvazione dei conti annuali e accettazione della relazione dei revisori dei conti;
- scarico del Comitato direttivo;
- approvazione del bilancio, compreso il programma di attività;
- importo delle quote associative;
- elezione e revoca della Presidenza e degli altri membri del Comitato direttivo;
- elezione dei revisori dei conti;
- elezione dei membri onorari.

⁵ L'Assemblea generale decide sui temi seguenti con una maggioranza dei due terzi dei voti espressi:

- istituzione e modifica dello statuto
- scioglimento dell'associazione.

⁶ L'Assemblea generale ordinaria è convocata dal Comitato direttivo con almeno 20 giorni di anticipo, tramite posta cartacea o elettronica ai soci, annunciando l'ordine del giorno. Se il Comitato direttivo decide di tenere un'Assemblea generale ordinaria per corrispondenza, deve essere annunciata per

iscritto o per e-mail entro la fine di aprile, specificandone i termini.

⁷ Le Assemblee generali straordinarie possono essere convocate in qualsiasi momento, con le medesime modalità.

⁸ Un'Assemblea generale straordinaria deve essere convocata se almeno un quinto di tutti i membri votanti o revisori dei conti lo richiede per iscritto, indicando i punti all'ordine del giorno. L'Assemblea generale straordinaria deve tenersi entro 8 settimane dalla ricezione della richiesta.

⁹ Il voto e le elezioni sono per alzata di mano, a meno che l'Assemblea generale decida per una modalità diversa.

X. Comitato direttivo

Articolo 13

¹ Il Comitato direttivo è composto da almeno tre membri, fino ad un massimo di undici, tra cui il Presidente o i Co-Presidenti, il segretario e il tesoriere.

² Il mandato dei membri del Comitato direttivo dura tre anni; la rielezione è ammessa. Ad eccezione del Presidente, il Comitato direttivo si organizza autonomamente.

³ Il Comitato direttivo determina gli orientamenti strategici per lo sviluppo di GMS, rappresenta l'associazione verso l'esterno, assicura che gli obiettivi dell'associazione siano rispettati e decide sulle domande di ammissione e di esclusione. È responsabile del lavoro amministrativo e della redazione delle comunicazioni ufficiali.

⁴ Il Comitato direttivo può creare un segretariato centrale e formare gruppi regionali. I responsabili dei gruppi regionali partecipano alle riunioni del Comitato direttivo a titolo consultivo e con il diritto di fare proposte.

⁵ Il Comitato direttivo raggiunge il quorum se almeno la metà dei suoi membri è presente. In caso di parità, il voto del Presidente è decisivo. Le risoluzioni adottate nelle riunioni di Comitato direttivo sono oggetto di un verbale.

⁶ Il Comitato direttivo può creare gruppi di lavoro per compiti specifici, che riunisce in base alle necessità. Nomina i membri e il presidente, determina la durata dei lavori e approva i capitoli e l'eventuale bilancio.

XI. Gruppi regionali

Articolo 14

¹ I gruppi regionali possono essere formati per mettere in rete i membri. Devono essere approvati e stabiliti dal Comitato direttivo.

² I gruppi regionali si organizzano autonomamente. Le loro attività si basano sui principi di GMS. Sono sostenuti dal Comitato direttivo e riferiscono ad esso.

³ I gruppi regionali sono guidati da un rappresentante regionale. Esso è nominato dal gruppo regionale e confermato dal Comitato direttivo. Funge anche da collegamento tra il Comitato direttivo e il gruppo regionale.

XII. Commissioni di esperti

Articolo 15

¹ Il Comitato direttivo può creare commissioni specializzate e ne nomina i membri. Altre disposizioni possono essere fissate nei regolamenti emanati dal Comitato direttivo.

XIII. Revisori contabili

Articolo 16

¹ L'Assemblea generale elegge due revisori dei conti e un supplente. Non è necessario che facciano parte dell'GMS. Il mandato dura tre anni; la rielezione è ammessa. La nomina di un ufficio fiduciario è autorizzata.

² I revisori dei conti esercitano il controllo sulla gestione finanziaria del Comitato direttivo e di tutti i gruppi regionali e presentano una relazione scritta all'Assemblea generale ordinaria.

XIV. Revisione degli statuti

Articolo 17

Una revisione degli statuti può essere decisa in un'Assemblea generale su richiesta del Comitato direttivo o dei membri individuali, se la maggioranza dei due terzi dei membri votanti presenti lo richiede. Il punto all'ordine del giorno "Revisione degli Statuti", nell'invito all'Assemblea Generale, deve essere accompagnato dalle relative proposte di modifica.

XV. Scioglimento

Articolo 18

¹ Lo scioglimento dell'associazione richiede una maggioranza di due terzi dei membri presenti all'Assemblea generale.

² Se l'associazione viene sciolta, i beni dell'associazione vengono trasferiti ad un ente di beneficenza scelto dall'Assemblea generale.

XVI. Entrata in vigore

Articolo 19

Questo statuto è stato approvato ed è entrato in vigore in occasione dell'assemblea costitutiva dell'associazione di Gestione mobilità Svizzera GMS il 16 giugno 2020.

Lo statuto è tradotto in francese e italiano. In caso di dubbio, vale la versione tedesca.

Gli statuti sono stati approvati ad Olten il 16 giugno 2020

Modifiche alla denominazione dell'associazione in francese e italiano sono state apportate il 30.11.2020 e approvate a Thun il 30 novembre 2020.

Modifiche degli articoli 8 e 13 sono state approvate a Lucerna il 30 aprile 2024.

Gestione della mobilità Svizzera GMS

La Co-Presidenza



Davide Marconi



Daniel Baehler